


GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

Giovedì 5 Aprile 1945 - XXIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO IN ITALIA

Gazzetta Ufficiale Parte I	Annua L. 100	Gazzetta Ufficiale Parte II	Annua L. 60
	Semestrale 50		Semestrale 30
Bollettino delle estrazioni (Sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle): Annua L. 50			
Prezzo di vendita dei fascicoli separati della Gazzetta Ufficiale: L. 2 a copia			

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale d'Italia » è di L. 4 per gli annunci giudiziari e di L. 5 per ogni altro annuncio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annuncio originale comunicato per la inserzione, esclusa l'instestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 30 per gli annunci giudiziari e di L. 50 per gli altri annunci. Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da L. 8, o su carta uso bollo per quelli che in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annuncio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei rigi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei rigi e degli spazi di rigi occupati dal testo, esclusa, ben

s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini saranno pubblicati nel fascicolo della « Gazzetta Ufficiale d'Italia » del giorno « feriale » immediatamente successivo alla ricezione.

Agli effetti del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2%.

Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunci soggetti a tassa di pubblicità, è dovuta la tassa proporzionale dell'1,30% comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Le richieste di abbonamento e inserzioni devono essere indirizzate alla Libreria dello Stato, Via Canova 31, Milano. Il relativo importo può essere versato sul conto corrente postale n. 3/1970. Anche presso il negozio della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3, è in vendita la « Gazzetta Ufficiale d'Italia » e si accettano abbonamenti e avvisi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI 1944

- DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944-XXII, n. 1074.
Disposizioni riguardanti l'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta che assume la denominazione di Opera Nazionale per l'Educazione della prima Infanzia . pag. 385
- DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1944-XXIII, n. 1075.
Sostituzione del Commissario straordinario e nomina di un sub-Commissario dell'O.N.E.P.I. già O.N.A.I.R. . . pag. 386
- DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1944-XXIII.
Registrazione degli atti d'appalto dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) pag. 386
- DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1944-XXIII.
Modifica della decorrenza della nomina di Giuseppe Ferrario a Commissario del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche pag. 387
- DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1945-XXIII.
Gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Rovigo pag. 387
- DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1945-XXIII.
Vincolo di bellezze naturali in comune di Inverio (Novara) pag. 387
- SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1944-XXIII.
Concessione della ditta Nessi e Majocchi di Como della torbiera « Pian del Gembro est » in provincia di Sondrio pag. 388
- SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1944-XXIII.
Concessione della torbiera « Paludi » in comune di Tuenno, provincia di Trento, a favore della ditta Aurelio Morandi di Cles (Trento) pag. 388

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1944-XXIII.
Concessione temporanea a favore dell'Industria Feldspati e Serizzi del cav. Vincenzo Buonopane & C. di coltivare il giacimento di feldspato e mica « Vezze e Vercini » in provincia di Como pag. 388

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944-XXII, n. 1074.
Disposizioni riguardanti l'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta che assume la denominazione di Opera Nazionale per l'Educazione della Prima Infanzia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il Decreto del Capo dello Stato, Duce del Fascismo, in data del 9 ottobre 1943-XXI, relativo ai poteri di governo deferiti ai singoli Ministri;

Considerato che l'azione costruttiva svolta dall'O.N.A.I.R. in rapporto al potenziamento delle Scuole materne nell'ambito delle provincie in cui essa ha operato è tale, per il numero degli istituti infantili aperti, per la modernità del loro funzionamento e per la ricchezza delle esperienze didattiche che vi ha svolte, da costituire un'alta benemeranza e da meritare un concreto riconoscimento;

Riconosciuta la opportunità ai fini della soluzione del problema della educazione della prima infanzia, che la sfera di influenza della istituzione predetta venga estesa a tutto il territorio nazionale così ch'essa possa, unendo in un più vasto ambito i suoi sforzi a quelli degli altri benemeriti Enti già operanti in tale settore, sempre più assecondare lo Stato nell'opera da esso intrapresa ad incrementare numericamente e a rinnovare, quanto ad edilizia, ad arredamento ed a metodi, la prima scuola;

Ritenuita la necessità assoluta e urgente di provvedere;

Decreta:

1) L'Opera Nazionale di assistenza all'Italia Redenta con effetto dalla data del presente decreto, assume la denominazione di Opera Nazionale per la Educazione della prima infanzia, ed è autorizzata ad istituire e gestire scuole materne e istituzioni analoghe in tutto il territorio dello Stato;

2) Il Commissario preposto alla amministrazione straordinaria dell'O.N.A.I.R. con decreto in data 19 novembre 1943-XXII, provvederà alla compilazione dello Statuto per il funzionamento dell'Opera come sopra indicato; statuto che sarà presentato al Ministero dell'Educazione Nazionale per l'approvazione.

Il presente decreto, da sottoporre a ratifica del Consiglio dei Ministri, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia, previa registrazione alla Corte dei Conti ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti.

Posta Civile 332, 15 maggio 1944-XXII.

V.° Il Guardasigilli: PISENTI

Il Ministro: BIGGINI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 marzo 1945-XXIII.
Atti ministeriali di Governo, Registro 7, foglio 46.

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1944-XXIII, n. 1075.
Sostituzione del Commissario straordinario e nomina di un sub-Commissario dell'O.N.E.P.I. già O.N.A.I.R.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il Decreto del Capo dello Stato, Duce del Fascismo, in data del 9 ottobre 1943-XXI, relativo ai poteri di governo deferiti ai singoli Ministri;

Veduto il precedente proprio decreto in data 19 novembre 1943-XXII, col quale il Dott. Calice Amilcare, ispettore centrale del Ministero della Educazione Nazionale per le scuole dell'ordine elementare, era nominato Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta (O.N.A.I.R.);

Veduto il successivo proprio decreto in data 15 maggio 1944-XXII, col quale all'Opera anzidetta si dava la denominazione di Opera Nazionale per la Educazione della prima infanzia con l'autorizzazione a istituire e gestire scuole materne e istituzioni analoghe all'intero territorio dello Stato;

Considerato che il dott. Calice Amilcare, per le esigenze del suo ufficio non ha la possibilità di continuare a tenere l'amministrazione provvisoria dell'Opera;

Ritenuta l'opportunità di assicurare all'Opera una amministrazione adeguatamente efficiente e che non soffra discontinuità, al quale scopo si riconosce utile la nomina di un Commissario Straordinario con un sub-commissario in modo che quest'ultimo provveda alla gestione dell'Opera ogni qualvolta il primo per contingenti circostanze non possa attendere all'ufficio conferitogli;

Ritenuta la necessità assoluta e urgente di provvedere,

Decreta:

Art. 1

Con effetto dalla data del presente decreto, il dott. Calice Amilcare cessa dall'ufficio di Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Opera Nazionale per l'Educazione della prima infanzia;

Art. 2

Con effetto dalla medesima data, il prof. Alcardo Sacchetto, direttore generale del Ministero della Educazione Nazionale per l'ordine elementare, e il prof. Francesco Bettini, ispettore centrale per le scuole dell'ordine elementare, sono rispettivamente nominati commissario straordinario e sub-commissario per la provvisoria amministrazione dell'Opera Nazionale per l'Educazione della prima infanzia, in sostituzione del cessante commissario dott. Calice Amilcare.

Il presente decreto, da sottoporre a ratifica del Consiglio dei Ministri, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia, previa registrazione presso la Corte dei Conti e inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Posta Civile 332, 1° novembre 1944-XXIII.

Il Ministro: BIGGINI

V.° Il Guardasigilli: PISENTI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 marzo 1945-XXIII.
Atti ministeriali di Governo, Registro 7, foglio 47.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1944-XXIII.

Registrazione degli atti d'appalto dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, relativo alla costituzione dell'Istituto Nazionale di Gestione delle Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);

Visto l'art. 14 aggiunto al precitato decreto-legge dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 19 settembre 1944-XXII n. 714, recante modificazione del decreto costitutivo dell'Istituto, che autorizza il Ministro per le Finanze a dettar norme per la registrazione degli atti a mezzo dei quali l'Istituto assume gli appalti per la riscossione delle imposte di consumo e degli altri tributi locali connessi;

Decreta:

Art. 1.

Gli Uffici del Registro presso i quali saranno registrati, a norma dell'art. 14, aggiunto al Decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, con l'art. 3 del Decreto Interministeriale 19 settembre 1944-XXII, n. 714, gli atti di appalto per la riscossione delle imposte di Consumo e degli altri tributi locali connessi, che saranno stipulati dall'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) a decorrere dal 4 novembre 1944-XXIII, annoverano gli estremi di registrazione oltre che sull'originale, da restituirsi alle parti, e sulla copia, da conservare nel loro archivio, anche sulla terza copia in carta libera che deve essere loro presentata a norma del citato art. 14, e trasmetteranno detta copia all'Ufficio del Registro nel cui distretto ha sede centrale l'I.N.G.I.C. Il detto Ufficio del Registro, a sua volta, aprirà per ogni singolo contratto un apposito articolo di credito in una serie speciale del campione Atti Civili.

Art. 2.

L'imposta di registro e i diritti accessori dovuti definitivamente su ogni singolo contratto di appalto sono corrisposti in abbonamento giusta le norme che seguono.

Art. 3.

Per il periodo 4 novembre 1944-31 dicembre 1944 e per l'anno solare 1945 l'imposta di registro e i diritti accessori dovuti su ogni singolo contratto, sono liquidati in via provvisoria in base al presunto ammontare degli aggi spettanti all'I.N.G.I.C. e al presunto ammontare dei canoni fissi da corrispondere ai Comuni appaltanti, durante tali periodi di tempo.

A tale effetto l'I.N.G.I.C. deve entro il mese di aprile 1945 presentare all'Ufficio del Registro, nel cui distretto ha la sua sede centrale, una denuncia in doppio esemplare indicante il presunto ammontare degli aggi e dei canoni fissi di cui al comma precedente.

L'Ufficio del Registro procederà alla liquidazione dell'imposta di registro e dei diritti dovuti in via provvisoria dal 4 novembre 1944 al 31 dicembre 1944 e per l'anno 1945, il cui ammontare deve essere dall'I.N.G.I.C. pagato in tre rate uguali scadenti il trenta giugno, il trenta settembre e il trentuno dicembre 1945.

Art. 4.

Entro il mese di aprile di ciascun anno, a decorrere dall'anno 1946, l'I.N.G.I.C. deve presentare al suddetto Ufficio del Registro una denuncia in doppio esemplare contenente l'elenco di tutti i contratti stipulati nell'anno precedente, e di quelli stipulati anteriormente, a decorrere dal 4 novembre 1944, che siano, peraltro, rimasti in vigore, in tutto o in parte, nell'anno precedente, indicante:

a) la data di ogni singolo contratto, gli estremi di registrazione di esso e l'Ufficio del Registro presso il quale è stato registrato;

b) la durata prevista dell'appalto;

c) l'ammontare dell'aggio definitivamente riscosso per ciascun contratto o l'ammontare del canone fisso corrisposto al Comune appaltante per ciascun contratto, durante l'anno precedente.

L'Ufficio del Registro procede alla liquidazione dell'imposta di registro e dei diritti accessori dovuti effettivamente

in ciascun contratto, e al conguaglio tra questi e quelli liquidati e percetti in via provvisoria, come all'art. 3 e al successivo art. 5.

Art. 5.

L'imposta e i diritti accessori, liquidati in via definitiva per l'anno solare 1945, sono assunti come canone provvisorio per l'anno 1946, e così di seguito di anno in anno, e devono essere corrisposti in tre rate uguali scadenti il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6.

Il pagamento della somma che risulti dovuta in seguito al conguaglio di cui all'art. 4, deve essere effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Ove l'ammontare dell'imposta e dei diritti effettivamente dovuti risulti inferiore a quello fissato e pagato in via provvisoria, la differenza verrà imputata sulla rata trimestrale scadente il 30 giugno di ciascun anno, e all'occorrenza, sulle rate successive.

Art. 7.

Per la omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui agli articoli 3 e 4 è dovuta una soprattassa uguale ai sei decimi dell'imposta di registro, a norma dell'art. 102 della Legge di registro, 30 dicembre 1923-II, n. 3269, salva la riduzione di cui al successivo art. 104.

La denuncia e gli elenchi non contenenti le indicazioni prescritte si hanno per non presentati e l'Ufficio del Registro procederà direttamente all'accertamento dell'imposta.

Per l'omesso pagamento nei termini stabiliti dagli articoli precedenti, tanto delle rate d'imposta liquidate in via provvisoria, quanto dell'ammontare dell'imposta eventualmente dovuta in seguito al conguaglio, l'I.N.G.I.C. incorre nella soprattassa irriducibile del 10 % delle somme non versate in termini.

Art. 8.

Per quanto altro non è previsto nel presente decreto si applicano le norme vigenti in materia d'imposta di registro.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia, entrerà in vigore il 1° gennaio 1945.

Posta Civile 316, il 28 dicembre 1944-XXIII.

Il Ministro: PELLEGRINI

Registrato alla Corte dei Conti addì 16 gennaio 1945-XXIII.
Registro n. 9-B - Finanze, foglio n. 334.
(2808)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1944-XXIII.

Modifica della decorrenza della nomina di Giuseppe Ferrario a Commissario del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Duce in data 8 ottobre 1943-XXII;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1944-XXII col quale il sig. Giuseppe Ferrario è nominato Commissario del Consorzio di Credito per le Opere pubbliche, in sostituzione del dottor Angelo Tarchi;

Considerata la necessità assoluta ed urgente di modificare la decorrenza di tale provvedimento per stabilire quella della data della effettiva sostituzione;

Decreta:

La nomina del sig. Giuseppe Ferrario a Commissario del Consorzio di Credito per le Opere pubbliche deve considerarsi avvenuta, ad ogni effetto, dalla data del 15 novembre 1944-XXIII ed a lui sono confermati tutti i poteri secondo statuto attribuiti agli organi deliberati dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione alla Corte dei Conti, nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

P. C. 316, 17 dicembre 1944-XXIII.

Il Ministro: PELLEGRINI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 5 marzo 1945-XXIII.
Registro 10-B, Finanze, foglio 328.
(2598)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1945-XXIII.

Gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Rovigo.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti il Decreto Legislativo del Duce 30 agosto 1944-XXII, n. 579, recante norme per la semplificazione degli organi di assistenza economica dell'agricoltura e dei Consorzi agrari e l'articolo 38 della legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il Decreto ministeriale 18 dicembre 1944-XXIII, col quale è stato sciolto il Consiglio di Amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Rovigo, ed è stato nominato Commissario per la sua gestione straordinaria il prof. Paolo Bragato;

Vista la lettera 7 dicembre 1944, con la quale il Capo della Provincia di Rovigo ha comunicato che con suo provvedimento del 6 dicembre 1944, sono stati nominati Commissario e Vice Commissario del suddetto Consorzio, rispettivamente, i sigg. Giuseppe Belloni e Ferruccio Modonesi;

Ritenuta l'opportunità di procedere, per ragioni di carattere organizzativo, alla revoca dell'incarico commissariale affidato al prof. Bragato ed alla ratifica del citato provvedimento prefettizio;

Considerato che permane tuttora la difficoltà di convocare l'Assemblea generale dei partecipanti ed ottenere l'intervento di un adeguato numero di soci, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1944 e la riforma dello statuto consortile;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del Decreto ministeriale 18 dicembre 1944-XXIII, è revocata la nomina del prof. Paolo Bragato a Commissario del Consorzio agrario provinciale di Rovigo.

Art. 2.

E' ratificato il provvedimento del Capo della Provincia di Rovigo del 6 dicembre 1944-XXIII, relativo alla nomina a Commissario e a Vice Commissario del Consorzio medesimo, rispettivamente, dei signori Giuseppe Belloni e Ferruccio Modonesi.

Art. 3.

Sono conferiti al Commissario, ed in sua sostituzione, per il caso di assenza o impedimento, al Vice Commissario, i poteri dell'Assemblea generale dei partecipanti, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1944 e di quant'altro è di competenza dell'Assemblea stessa relativamente a detto esercizio e per la riforma dello Statuto consortile, in applicazione al citato Decreto Legislativo 30 agosto 1944, n. 579.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale d'Italia».

P. C. 344, 24 febbraio 1945-XXIII.

Il Ministro: MORONI

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1945-XXIII.

Vincolo di bellezze naturali in comune di Inverlo (Novara).

IL MINISTRO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 29 gennaio 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Letto il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara, che nell'adunanza del 15 novembre 1942-XX, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge citata, la zona della Collina della Madonna del Castello, la zona della chiesa di S. Germano, il piazzale antistante la chiesa di S. Maria del Baro, ed il bosco Duno, siti nel Comune di Inverlo;

Riconosciuto che la zona della collina della Madonna del Castello offre una vasta e bellissima veduta panoramica; che dalla chiesa di S. Germano nella frazione di Talonno

l'occhio coglie la veduta di tutto l'agro Borgomanerese; che dal piazzale antistante la chiesa di S. Maria del Baro si raggiungono con lo sguardo le vallate del Cusio e del Verbano; che il bosco Duno è ricco di alberi lussureggianti;

Considerato che l'elenco dei terreni delle località predette è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 2 della legge citata, per un periodo di tre mesi, nell'albo del Comune di Inverio, ed è stato depositato presso le sedi delle Unioni provinciali dei professionisti e artisti, degli agricoltori e degli industriali di Inverio, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione contro di esso;

Decreta:

Le zone della Collina della Madonna del Castello, della chiesa di S. Germano nella frazione di Talonno, del piazzale antistante la chiesa di S. Maria del Baro, ed il bosco Duno, siti nel Comune di Inverio, comprendenti i numeri partecellari di cui al succitato elenco, hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le condizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara, in cui sono indicati i mappali sotto i quali i terreni in questione figurano riportati in catasto (allegato A).

Copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto verrà trasmessa entro un mese dalla data della sua pubblicazione, con allegata la planimetria delle zone in questione, al Comune di Inverio, a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Torino, per l'affissione all'albo e il deposito di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939-XVII, numero 1497.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta Ufficiale all'albo del Comune interessato.

Quartier Generale, 5 febbraio 1945-XXIII.

Il Ministro: BIGGINI

Allegato A

Elenco dei territori da porre sotto il vincolo della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, a norma delle decisioni prese dalla commissione provinciale per le bellezze naturali di Novara, nella sua seduta del 15 novembre 1942-XXI.

- 1) Piazzale antistante la Chiesa di S. Maria del Barro di proprietà comunale segnata col n. 13 della mappa censuaria.
- 2) Collina della Madonna del Castello segnata nella mappa censuaria dell'ex Comune di Inverio Superiore con lettera B di proprietà degli Eredi del fu Battista Bassetti, Eredi del fu Bartolomeo Colombara e Zanè Giovanni fa Serafino.
- 3) Chiesa di S. Germano nella frazione di Talonno col piano di sua proprietà confinante col Cimitero e segnata in Catasto con lettera G.
- 4) Bosco Duno di proprietà di diversi terrieri al n. 1654 di mappa.

(2871)

MINISTERO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1944-XXIII.

Concessione a favore della Ditta Nessi e Majocchi di Como della torbiera « Pian del Gembro est » in provincia di Sondrio.

SUNTO

Con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa in data 22 novembre 1944-XXIII è concesso alla Ditta Nessi e Majocchi, rappresentata dal Sig. Venanzio Nessi con sede in Como, viale Varese 71, di coltivare per la durata di anni tre la torbiera sita in località denominata « Pian del Gembro est » in territorio del Comune di Villa di Tirano, provincia di Sondrio.

(2798)

MINISTERO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1944-XXIII.

Concessione della torbiera « Paludi I » in comune di Tuenno, provincia di Trento, a favore della Ditta Aurelio Morandi di Cles (Trento).

SUNTO

Con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa in data 22 novembre 1944-XXIII è concesso alla Ditta Aurelio Morandi con sede in Cles (Trento), per la durata di anni cinque, di coltivare la torbiera sita in località denominata « Paludi I », in territorio del comune di Tuenno, provincia di Trento.

(2799)

MINISTERO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1944-XXIII.

Concessione temporanea a favore dell'Industria Feldspati e Serizzi del cav. Vincenzo Buonopane & C. di coltivare il giacimento di feldspato e mica « Vezzè e Vercini » in provincia di Como.

SUNTO

Con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa in data 25 novembre 1944-XXIII, è concesso all'Industria Feldspati e Serizzi del cav. Vincenzo Buonopane di coltivare per anni trenta il giacimento di feldspato e mica « Vezzè e Vercini » in territorio dei comuni di Dervio e Vestreno in provincia di Como.

(2900)